



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 93 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al **Verbale n.° 6/B/MO/14 del 05.06.214** – Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione del Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica n.° 6/B/MO/14 del 05.06.214, ore 16,30, redatto dal Dott. Saverio AGOSTA e dal Dott. Giovanni PASSARELLO, Ufficiali di P.G., relativo all'accertamento di verifica, effettuato l'08.04 2014, ore 17,00 circa, presso la ditta che conduce attività di pescheria, corrente in Pozzallo, Largo dei Vespri Siciliani n.° 60, di cui è titolare GAMBUZZA Gabriele, nato a Ragusa il 19.08.1972 e residente in Pozzallo, via Avitabile, 53/1, **per non aver ottemperato entro il tempo congruo alle prescrizioni per eliminare le inadeguatezze indicate di due Veterinari Ufficiali di P.G. in data 10 ottobre 2013;**

Atteso, pertanto, che a carico del predetto Sig. GAMBUZZA Gabriele, nella qualità, è stata accertata e contestata la violazione di cui all'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n.° 193/2007, che così recita: "Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000";

Considerato che al trasgressore sono state date delle prescrizioni già in data 10.10.2013 e che lo stesso non vi ha ottemperato nonostante il congruo termine concesso;

Considerato, pertanto, che il fatto va sanzionato, ai sensi del medesimo art. 6, comma 7, D. Lgs. n.° 193/07 sopra citato, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 2.000,00 pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che la violazione è stata contestata al sig. GAMBUZZA Gabriele, nella qualità di titolare dell'attività di pescheria, ed è stata notificata a mezzo raccomandata con A.R. n.° 76268667439-1 del 25.6.2014 specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che il Sig. GAMBUZZA Gabriele nella qualità di titolare non ha ritirato il plico con l'atto, depositato presso l'ufficio postale, non effettuando quindi il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né presentando scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €. 50,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;



VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **GAMBUZZA Gabriele**, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di € 2.100,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale ((l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 2.100,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 2.166,00 (euro duemilacentosessantasei /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **GAMBUZZA Gabriele**, nato a Ragusa il 19.08.1972 **residente in Pozzallo via Avitabile, 53/1 con attività in Pozzallo via Largo dei Vespri, n.° 60;**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' altresì data facoltà di rateazione (ove formalmente richiesta) per un numero di rate non superiore a dodici. In tal caso, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 20 NOV. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

